



**COMUNE DI CAVA MANARA**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

**Servizio Territorio ed Ambiente**

**REGOLAMENTO**  
**DELLA COMMISSIONE COMUNALE**  
**PER IL PAESAGGIO**

(art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 18.12.2009**

## Art. 1. Composizione.

1. La Commissione per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo.
2. La Commissione è composta da tre soggetti dotati di professionalità tecnica.
3. Il titolo di studio, l'esperienza richiesta, gli ulteriori titoli professionali attinenti alla valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
4. I membri della Commissione sono:

n.	Ruolo	Requisiti
1	Presidente	- Ingegnere od Architetto con abilitazione professionale, con qualificata esperienza almeno triennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente.
2	Commissari	- Laureati con abilitazione professionale, con qualificata esperienza almeno triennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente. - Diplomi universitari o diplomati di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, in possesso di abilitazione alla professione e con qualificata esperienza almeno quinquennale, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente.

## Art. 2. Nomina, durata e compensi.

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1 comma 4.
2. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta Comunale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla commissione per il paesaggio è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. L'onere di tali indagini dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente.

### **Art. 3. Casi di incompatibilità**

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile:
  - a) con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere o di amministratore di aziende o società o componente di consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni;
  - b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
  - c) con l'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

### **Art. 4. Casi di decadenza dei commissari**

1. I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa d'incompatibilità di cui al precedente articolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.
2. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.
3. In entrambi i suddetti casi la Giunta Comunale provvede alla nomina di un nuovo Commissario in sostituzione di quello decaduto.

### **Art. 5. Ambito di valutazione e individuazione delle attribuzioni**

1. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico ambientale di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:
  - a) alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;
  - b) alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato;
  - c) agli eventuali criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Regione Lombardia, nonché agli altri atti di natura paesistica.
  
3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, ovvero dal presente regolamento, nonché, per l'originalità delle questioni trattate, laddove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa da parte del Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente.
  
4. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:
  - a) eventuali autorizzazioni paesaggistiche nell'ambito delle competenze sub-delegate ai comuni dalla Regione Lombardia di cui all'art. 80 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
  - b) eventuali accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui agli artt. 167 e 181 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. nell'ambito delle competenze sub-delegate ai comuni dalla Regione Lombardia di cui all'art. 80 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12;
  - c) Piani attuativi e pratiche edilizie comunque denominate e localizzate, il cui giudizio d'impatto paesaggistico sia superiore alla soglia di rilevanza, come definita nel Piano Territoriale Paesistico Regionale e relative disposizioni attuative (DGR VII/11045 dell'8.11.2002);
  - d) Ogni qual volta il Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente ritenga che l'intervento proposto, incida negativamente sull'aspetto esteriore dei luoghi, ancorché il giudizio d'impatto paesaggistico sia stato dichiarato dal progettista inferiore al grado di rilevanza di cui al precedente punto.
  
5. A seguito di specifica richiesta del Responsabile dello Servizio Territorio ed Ambiente la Commissione potrà approvare con propria deliberazione delle direttive di chiarimento o indirizzo in materia paesistico ambientale. La deliberazione della Commissione dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, il quale provvederà a raccogliere in apposito registro quanto deliberato, al fine di far eventualmente recepire quanto scaturito da tale attività di approfondimento e ricerca dagli appositi strumenti urbanistici.
  
6. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del relativo parere.
  
7. La Commissione si esprime con:
  - a) pareri;
  - b) deliberazioni di indirizzo.

#### **Art. 6. Segretario di commissione.**

1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente o da persona dallo stesso delegata. Il Segretario non ha diritto di voto.
2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario e deve contenere:
  - a) l'indicazione dei presenti;
  - b) il parere motivato;
  - c) eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime;

#### **Art. 7. Convocazione.**

1. La Commissione è convocata dal Presidente a seguito di formale richiesta del Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente.
2. La convocazione avviene prioritariamente a mezzo fax, posta elettronica o mediante posta ordinaria da trasmettere ai membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telefax o posta elettronica da inviare almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
3. La nota di convocazione della Commissione deve contenere l'ordine del giorno della seduta.
4. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale, salva la priorità assegnata per particolari opere di natura pubblica.

#### **Art. 8. Validità delle sedute e delle decisioni**

1. Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide, è necessaria la presenza di due membri compreso il Presidente.
2. I pareri sono espressi a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Il voto va sempre espresso in forma palese.

#### **Art. 9. Astensioni**

1. I membri della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione.

**Art. 10. Pubblicità delle sedute.**

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista dell'opera, limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

**Art. 11. Rapporto con le strutture organizzative del Comune**

1. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.
2. Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione.